

E' Z I C Y S . I . 0 5 I

Accordo Integrativo del Contratto di Lavoro 2.3.61  
per i lavoratori del CONSORZIO AGRARIO PROV.LE di  
MODENA

Il 22 Novembre 1961 in Roma:

- Tra il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. Antonio Misasi;
- Con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA, rappresentato dal Suo Presidente Dott. Leonello GROSSI e dal suo Direttore Dott. Pellegrino BERTONI;
- e il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MODENA rappresentato dal suo Segretario Sig. Enos GHIDONI;
- assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P. rappresentato dal Sig. Luigi STRACCHI e dall'Avv. Roberto MAFFIOLETTI;

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto Collettivo di lavoro stipulato per i dipendenti dei Consorzi Agrari del 2 Marzo 1961, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA.

---ooo0ooo---

Art. 1 - STIPENDI E SALARI

- Per le qualifiche rientranti nelle diverse categorie previste contrattualmente si fa riferimento all'accordo integrativo del contratto di lavoro del 27 febbraio 1959.
- In relazione alle qualifiche suddette gli stipendi e i salari da corrispondere ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto all'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

1^ CATEGORIA - (Impiegati di concetto con funzioni direttive)

Grado A -	98.780
" B -	92.440
" C -	86.050

al Cassiere principale.

./.

Art. 3 - TRASFERTE

- In relazione a quanto disposto al 3° comma dell'art. 14 del Contratto Nazionale 2/3/1961, al personale che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità di cui al 2° comma del citato articolo verranno riconosciute in misura ridotta pari a £. 200 giornaliera, da valere indistintamente per tutte le categorie e senza differenziazioni per il caso che vi sia o non vi sia il pernottamento fuori sede.

Art. 4 - ATTIVITA' AUTONOME

- Agli operai addetti alle "attività autonome" industriali attualmente gestite dal Consorzio, sarà applicato integralmente il contratto per i dipendenti dei C.A.P. fatta eccezione per gli operai addetti al Magazzino dei formaggio per i quali varrà quanto disposto al 1° comma dell'art. 33 del contratto sopracitato.

Art. 5 - TRATTAMENTO PER IL CAPO OFFICINA

- In relazione a quanto stabilito all'art. 34 del Contratto Nazionale del 2/3/1961, il trattamento per il capo officina viene fissato con una maggiorazione del 25% sul salario base e sulla contingenza spettante all'operaio specializzato. Il salario base mensile per il capo officina sarà pertanto di £. 58.840.
- Il trattamento di cui sopra assorbe fino a concorrenza l'assegno alla persona attualmente goduto dal capo dell'officina.

Art. 6 - DECORRENZA E DURATA

- Il presente accordo ha la stessa decorrenza e durata del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 2/3/1961 e ne segue in tutto le sorti.

IL SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO  
AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA

IL COMITATO NAZ.LE SINDACALE  
DEI CONSORZI AGRARI PROV.LI

F.to Stracchi  
F.to Ghidoni  
F.to Maffioletti

F.to Antonio Misasi  
F.to Grossi Leonello  
F.to Bertoni Rino

II^ CATEGORIA -(Impiegati di concetto)

Grado A -	68.280
" B -	64.905
" C -	61.130

III^ CATEGORIA (Impiegati d'ordine)

Grado A -	50.250
" B -	48.355
" C -	47.170
" D -	45.970

IV^ CATEGORIA (Subalterni)

Grado A -	44.690
" B -	42.980

V^ CATEGORIA - (Operai Specializzati) 47.070

VI^ CATEGORIA (Operai Qualificati) 43.100

VII^ CATEGORIA (Operai Comuni o manovali specializzati) 40.640

VIII^ CATEGORIA (manovali comuni) 37.260

---oo0oo---

- Gli stipendi ed i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia e che risultino assunti dopo il 31/8/1950, detti stipendi e salari saranno ridotti del 2,50%.

- I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in Categoria superiore a quella che loro competerebbe secondo quanto stabilito nel presente articolo, conserveranno "ad personam" gli inquadramenti suddetti.

Art. 2 - INDENNITA' DI CASSA

- L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto nazionale del 2/3/1961, viene fissata in £. 5.000 mensili e competerà